

Legge regionale 14 aprile 2023, n. 14

**Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali.**

(BURC n. 88 del 17 aprile 2023)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla legge regionale 25 ottobre 2023, n. 47)

**Art. 1**

(Oggetto e ambiti di applicazione)

1. Nel rispetto della [Costituzione](#), degli obblighi nazionali e internazionali, in attuazione dell'ordinamento e dei regolamenti comunitari in materia, la Regione Calabria riconosce e tutela la diversità del patrimonio di piante officinali del proprio territorio sotto il profilo scientifico, culturale, ambientale ed economico. In particolare, tutela e valorizza il patrimonio delle piante officinali al fine di promuovere la sostenibilità dei servizi ecosistemici naturali o semi-naturali.
2. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia, con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza alimentare, la presente legge disciplina le attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali, coltivate o che crescono spontaneamente, delle loro parti e dei relativi derivati, raccolte nel territorio regionale, in attuazione del [decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75](#) (Testo Unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 5, della [legge 28 luglio 2016, n. 154](#)) e relativi decreti attuativi.
3. Nel rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie, la Regione si impegna a definire l'elenco delle specie di officinali spontanee e coltivate in accordo a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del [d.lgs. 75/2018](#).
4. La presente legge disciplina, inoltre, le modalità per la realizzazione dei corsi di formazione per assicurare la qualificazione tecnica degli operatori del settore, necessaria per consentire il rilascio dell'apposita autorizzazione alla raccolta delle piante officinali spontanee e il rinnovo della stessa.
5. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione e trasformazione di piante officinali, delle loro parti e dei relativi derivati utilizzati per il solo uso domestico privato.
6. Per quanto non espressamente indicato nella presente legge, trovano applicazione le definizioni e disposizioni contenute nelle norme regionali, nazionali e comunitarie in materia, nonché nei relativi accordi vigenti tra Stato, Regioni e Province autonome.

**Art. 2**

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
  - a) Piante officinali: le piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo o *specie vegetali che in considerazione delle loro proprietà e delle loro caratteristiche funzionali possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito dalla normativa di settore, previa*

verifica del rispetto dei requisiti di conformità richiesti<sup>1</sup>, nonché le alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi, come definiti all'articolo 1, comma 2, del [d.lgs. 75/2018](#), d'ora in poi "officinali";

- b) Registro delle officinali: l'elenco delle specie officinali coltivate o che crescono spontaneamente nel territorio della Regione Calabria;
- c) Coltivazione delle specie officinali: oltre alla coltivazione in campo e in ambiente protetto, anche tutte le operazioni a fini vivaistici;
- d) Attività di prima trasformazione: attività indispensabili alle esigenze produttive, consistenti nelle attività di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondatura, essiccazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche, macerazione e ottenimento di olii essenziali da piante fresche direttamente in azienda agricola, nel caso in cui quest'ultima attività necessiti di essere effettuata con piante e parti di piante fresche appena raccolte. È, altresì, inclusa nella fase di prima trasformazione, indispensabile alle esigenze produttive, qualsiasi attività volta a stabilizzare e conservare il prodotto destinato alle fasi successive della filiera, per come indicato nell'articolo 1, comma 4, del [d.lgs. 75/2018](#);
- e) Attività di trasformazione: ogni altra attività non ricompresa nella lettera d).

### **Art. 3**

#### *(Istituzione Osservatorio regionale delle Piante officinali)*

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle politiche di sviluppo del settore, per promuovere la tutela del patrimonio delle officinali, garantirne l'utilizzazione collettiva e per assicurare l'applicazione della presente legge istituisce l'Osservatorio regionale delle Piante officinali, d'ora in poi "Osservatorio".
2. L'Osservatorio, costituito con delibera della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed è composto da: tre dirigenti o funzionari dei dipartimenti competenti in materia di agricoltura, sanità, ambiente; tre docenti designati dalle Università della Calabria che abbiano specifiche competenze; due dirigenti o funzionari designati dall'Azienda per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese (ARSAC); tre esperti in rappresentanza delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; due rappresentanti dei collegi e ordini professionali competenti in materia agraria; due esperti designati rispettivamente dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dall'Unione province italiane (UPI); un rappresentante per ogni Consorzio di tutela per ciascuna pianta officinale a DOP o IGP. La Giunta regionale può integrare la composizione dell'Osservatorio fino ad un massimo di tre esperti in materia.
3. L'istituzione dell'Osservatorio non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti, né rimborsi spesa comunque denominati.
4. Le funzioni di supporto all'Osservatorio sono assicurate dall'ARSAC attraverso le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
5. L'Osservatorio, per conto del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, svolge principalmente funzioni di analisi, studio e ricerca e, in particolare:
  - a) predispone il censimento delle officinali e l'istituzione del relativo registro e i successivi aggiornamenti;

---

<sup>1</sup> **L'articolo 2, comma 1, lettera a), l.r. 25 ottobre 2023, n. 47, sostituisce le parole:** "parti di esse contenenti principi attivi utilizzabili nel settore erboristico o alimentare" **con le seguenti parole:** "specie vegetali che in considerazione delle loro proprietà e delle loro caratteristiche funzionali possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito dalla normativa di settore, previa verifica del rispetto dei requisiti di conformità richiesti".

- b) garantisce la promozione del settore delle officinali puntando alla sostenibilità ambientale, economica e sociale attraverso la raccolta e divulgazione dei risultati scientifici acquisiti e relativo trasferimento tecnologico;
- c) assume iniziative per omogeneizzare lo sviluppo del settore valorizzando le singole filiere ovvero interessando tutti gli attori che vi operano all'interno.

#### **Art. 4**

*(Censimento delle officinali e istituzione del Registro della Regione Calabria)*

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione istituisce, a cura dell'Osservatorio, il Registro delle specie officinali spontanee e coltivate della Regione Calabria tenendo conto di:
  - a) specie officinali oggetto di coltivazione secondo l'articolo 4 della [legge regionale 25 maggio 2018, n. 14](#) (Tutela, conservazione, valorizzazione della diversità del patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese);
  - b) specie officinali spontanee oggetto di tutela, ivi compreso il censimento delle aree protette;
  - c) specie officinali spontanee non oggetto di tutela.
2. Il Registro di cui al comma 1 è organizzato secondo criteri e caratteristiche tali da renderlo omogeneo e confrontabile con analoghi strumenti esistenti a livello nazionale, comunitario e internazionale.
3. Il Registro di cui al comma 1, curato dall'Osservatorio, approvato con decreto del dirigente generale del dipartimento competente in materia di agricoltura, è pubblico ed è consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici.
4. All'Osservatorio, tramite il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, possono essere presentate proposte d'iscrizione di specie non comprese nel Registro di cui al comma 1 da parte di enti e istituzioni scientifiche, enti pubblici, associazioni, organizzazioni private e singoli cittadini. Alla proposta d'iscrizione di ciascuna officinale deve essere allegata una scheda tecnica corredata di relativa documentazione storico-scientifica.
5. Gli aggiornamenti al Registro di cui al comma 1 sono approvati con decreto del dirigente generale del dipartimento competente in materia di agricoltura.

#### **Art. 5**

*(Attività di coltivazione, raccolta e prima trasformazione)*

1. La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle officinali sono considerate attività agricole, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del [d.lgs. 75/2018](#).
2. La coltivazione, raccolta e prima trasformazione in azienda delle officinali sono consentite all'imprenditore agricolo senza necessità di autorizzazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3 e dall'articolo 2, comma 2, del [d.lgs. 75/2018](#).
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge la coltivazione e la lavorazione delle piante di cui all'articolo 1, comma 6, del [d.lgs. 75/2018](#).
4. La coltivazione è libera e viene effettuata nel rispetto di quanto disposto dalla [l.r. 14/2018](#) tenendo conto che:
  - a) nel registro delle officinali tutte le specie che ricadono nel [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, 309](#), sono attenzionate, contraddistinte e marcate con due asterischi (\*\*). Mentre, per garantire la sicurezza, la salute dei lavoratori agricoli,

evitare la contaminazione delle colture circostanti e segnalare efficacemente la pericolosità della specie coltivata nei confronti di terzi estranei all'impresa agricola, le specie marcate con un asterisco (\*) devono essere coltivate e sottoposte a prima trasformazione in modo idoneo, ovvero, il titolare dell'azienda agricola deve informare la Regione dell'inizio della coltivazione precisando la specie coltivata e copia del contratto stipulato con l'azienda utilizzatrice;

- b) **[**la coltura della *Cannabis sativa L.* delle varietà ammesse per la produzione di semi e derivati dei semi è condotta ai sensi della [legge 2 dicembre 2016, n. 242](#), recante "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa". La coltivazione delle piante di *Cannabis* ai fini della produzione di foglie e infiorescenze o di sostanze attive a uso medicinale è disciplinata dal [d.p.r. 309/1990](#), che ne vieta la coltivazione senza la prescritta autorizzazione da parte del Ministero della salute;**]**<sup>2</sup>
- c) le operazioni di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle specie officinali sono compiute secondo le Good Agricultural and Collection Practice (GACP) 2006 emanate dalla European Medicines Agency (EMA). A tale scopo il titolare di un'azienda agricola, o un suo delegato, assicura che il personale addetto alle suddette pratiche sia adeguatamente istruito;
- d) la vendita delle piante officinali resta disciplinata dalle normative di settore;
- e) in ottemperanza al [d.p.r. 309/1990](#), si intendono comunque escluse dall'ambito di applicazione della presente legge la coltivazione e la lavorazione delle piante disciplinate nella norma, nonché le specie officinali comprese negli elenchi di specie esotiche di rilevanza unionale e nazionale di cui al [decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230](#), di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014.

## **Art. 6**

*(Modalità di raccolta delle piante officinali spontanee)*

1. L'attività di prelievo e raccolta delle piante officinali spontanee avviene nel rispetto della presente legge e della normativa nazionale e comunitaria vigente ed è consentita solo quando si sono manifestate le caratteristiche morfologiche che consentono di determinare agevolmente la specie di appartenenza.
2. Le operazioni di raccolta avvengono preservando gli equilibri idrogeologici-agrari dei terreni in modo da prevenire ogni possibile causa di dissesto rispettando l'integrità delle piante e la loro biodiversità.
3. Le attività di raccolta tengono conto, in particolare:
  - a) di quanto previsto all'Allegato II relativo alle "Norme dettagliate di produzione di cui al Capo III - Parte I: Norme di produzione vegetale di cui al paragrafo 2.2. Norme relative alla raccolta di piante selvatiche", del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio);
  - b) dell'elenco delle specie per le quali è consentita la raccolta e che sono riportate nel registro di cui all'articolo 4, dove sono evidenziate le sezioni specie officinali spontanee oggetto di tutela e specie officinali spontanee non oggetto di tutela;
  - c) della quota di "raccolta" di officinali spontanee che tiene conto dei limiti di "prelievo";

---

<sup>2</sup> Lettera soppressa dall'articolo 2, comma 1, lettera b), l.r. 25 ottobre 2023, n. 47.

- d) che sono consentite le operazioni di domesticazione, ovvero il processo di adattamento ai fini della coltivazione di specie spontanee;
- e) che la raccolta è consentita al titolare di autorizzazione rilasciata dalla Regione, ovvero da personale incaricato della cui formazione e attività è, comunque, responsabile il titolare del tesserino;
- f) dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per il rilascio dell'autorizzazione riportati nell'articolo 9;
- g) che le officinali sottoposte a tutela ai sensi di specifiche disposizioni internazionali, dell'Unione europea, nazionali e regionali o presenti all'interno delle aree protette di cui alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette) e al [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#) (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), sono disciplinate dalla pertinente normativa di tutela per la raccolta ed il prelievo e sono escluse dal campo di applicazione della presente legge;
- h) che la raccolta di specie officinali spontanee ai fini di autoconsumo familiare è esentata dagli obblighi sopra riportati.

#### **Art. 7**

##### *(Divieti)*

1. La raccolta delle piante officinali spontanee è vietata:
  - a) nelle aree limitrofe alle discariche anche non autorizzate;
  - b) nelle zone industriali e in quelle circostanti;
  - c) nei giardini e parchi privati;
  - d) nelle aree urbane ed extraurbane per una fascia di venti metri dal margine delle strade di viabilità pubblica.
2. È vietato raccogliere ed estirpare piante complete di radici e porzioni di terreno secondo modalità che ne possono compromettere la ricrescita e la riproduzione, nonché l'uso di forbici pneumatiche, attrezzature meccanizzate o altri mezzi che possono compromettere la fitocenosi naturale e le radici della pianta.
3. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, al fine di meglio tutelare gli equilibri del territorio e l'integrità delle piante officinali, può impartire specifiche disposizioni o limitarne la raccolta anche in determinati periodi dell'anno.

#### **Art. 8**

##### *(Attività di prima trasformazione)*

1. L'attività di prima trasformazione, per come indicato nell'articolo 2, comma 1, lettera d), può essere svolta da soggetti in possesso dei requisiti formativi: idoneo titolo di studio previsto dalla normativa statale vigente, oppure soggetti che abbiano frequentato, con esito positivo, i corsi regionali di formazione di cui all'articolo 9 o equivalente corso di formazione svolto in altre Regioni o in altri Stati membri dell'Unione europea, purché avente i contenuti minimi previsti per i corsi regionali. Al riconoscimento provvede la struttura regionale competente, sentito l'Osservatorio.
2. I requisiti richiesti possono essere posseduti dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo grado del titolare dell'azienda agricola.
3. Il possesso dei requisiti richiesti non è necessario per i soggetti che svolgono esclusivamente attività di coltivazione e di raccolta delle officinali.

4. Le aziende che sottopongono le officinali destinate a uso medicinale a operazioni di prima trasformazione, che devono essere eseguite in Good Manufacturing Practice (GMP) secondo l'allegato 7 delle medesime (GMP), sono preventivamente autorizzate dalla Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai sensi del [decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219](#) (Attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica) e, qualora si tratti di sostanze che rientrano nella disciplina del [d.p.r. 309/1990](#), sono sottoposte anche ad autorizzazione del Ministero della salute.
5. La prima trasformazione di officinali destinati ad uso alimentare, qualora consentito dalla legislazione vigente, rimane disciplinato dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, *dal regolamento UE/2283/2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/1997 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione*<sup>3</sup> e dalla normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.
6. Si intendono, comunque, escluse dall'ambito di applicazione le specie officinali di cui alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 5.

### **Art. 9**

*(Corsi regionali di formazione, corsi di aggiornamento  
e seminari per gli operatori del settore)*

1. La Regione, avvalendosi dell'Osservatorio e con il supporto dell'ARSAC, in accordo con le università calabresi, gli ordini professionali agricoli, enti di ricerca, organizza annualmente, senza maggiori oneri, i corsi di formazione, corsi di aggiornamento e seminari per gli operatori del settore. I corsi di formazione riguardano gli ambiti specifici della coltivazione, della raccolta, della prima trasformazione e trasformazione.
2. Nell'ambito dei corsi di formazione per la raccolta delle officinali spontanee è previsto il rilascio di apposito tesserino, che conferisce il titolo di "raccoltitore di piante officinali spontanee" e consente l'autorizzazione alla raccolta.
3. Il rilascio del tesserino è conferito ai titolari di opportuno titolo di studio riconosciuto, previo colloquio finale, sugli argomenti di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 21 gennaio 2022.
4. Nell'ambito dei corsi di prima trasformazione sono previsti corsi specifici per coloro che intendono svolgere le attività di prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle officinali, delle loro parti e dei relativi derivati, coltivati o raccolti nel territorio regionale, per la realizzazione di prodotti ad uso alimentare,<sup>4</sup> domestico e cosmetico.
5. Specifici corsi di formazione riguardano gli ambiti relativi alla coltivazione, raccolta e prima trasformazione di officinali ad uso medicinale al fine di fornire le specifiche competenze agli operatori del settore in funzione delle restrizioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria.
6. I contenuti, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 1, il contributo per la partecipazione ai corsi e il rilascio del tesserino sono determinati con specifico provvedimento della Giunta regionale.
7. I corsi di aggiornamento e seminari per gli operatori del settore sono organizzati su tematiche specifiche che tengono conto delle innovazioni scientifico-tecnologiche e

---

<sup>3</sup> **Parole inserite dall'articolo 2, comma 1, lettera c), l.r. 25 ottobre 2023, n. 47.**

<sup>4</sup> **L'articolo 2, comma 1, lettera d), l.r. 25 ottobre 2023, n. 47, sopprime la parola seguente: "erboristico,".**

normative nell'ambito della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle officinali.

8. Con il regolamento di cui all'articolo 14 possono essere individuati titoli di studio coerenti con le materie previste dall'articolo 6 del D.M. 21 gennaio 2022, il cui possesso può esonerare i titolari dalla frequentazione dei corsi, fermo restando l'obbligo per gli stessi di sostenere il colloquio finale.
9. Sono esclusi dagli obblighi formativi del presente articolo tutti i soggetti e gli operatori per ciascuna officinale DOP, IGP o Biologica certificata.

#### **Art. 10**

*(Contrassegno di origine e qualità)*

1. La Regione, in collaborazione con l'Osservatorio, con università, enti di ricerca, ordini professionali agricoli e organismi presenti sul proprio territorio, promuove, avvalendosi dell'ARSAC, attività a servizio delle aziende del settore volte a istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi collettivi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera delle piante officinali.
2. Il riconoscimento dei marchi di cui al comma 1 è attribuito alle officinali, raccolte o coltivate sul territorio calabrese, nonché ai prodotti da queste derivati sulla base dei requisiti e secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14.

#### **Art. 11**

*(Elenco dei raccoglitori autorizzati di piante officinali spontanee)*

1. Presso il dipartimento competente in materia di agricoltura è istituito e periodicamente aggiornato l'elenco dei raccoglitori delle piante officinali spontanee autorizzati dalla Regione in seguito al superamento di opportuno corso di formazione, che sarà gestito con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 14.

#### **Art.12**

*(Sanzioni amministrative)*

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - a) **[da 100,00 a 500,00 euro per le violazioni delle prescrizioni e vincoli di cui all'articolo 5;]**<sup>5</sup>
  - b) da 180,00 a 1.000,00 euro per le violazioni delle prescrizioni e vincoli di cui all'articolo 6;
  - c) da 150,00 a 1.200,00 euro per le violazioni delle prescrizioni e vincoli di cui all'articolo 7;
  - d) da 200,00 a 1.000,00 euro per lo svolgimento di attività di raccolta e prima trasformazione di piante senza il possesso dei requisiti previsti.
2. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge avvengono conformemente a quanto stabilito al capo I della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale), fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria ove si ravvisino ipotesi di reato.

---

<sup>5</sup> Lettera soppressa dall'articolo 2, comma 1, lettera e), l.r. 25 ottobre 2023, n. 47.

3. Nel caso di recidiva delle violazioni di cui alla presente legge, l'autorizzazione alla raccolta viene revocata.
4. All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed alla irrogazione delle relative sanzioni possono provvedere, secondo la normativa vigente, i carabinieri del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, i vigili urbani e *le guardie campestri*<sup>6</sup>.
5. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono cumulabili.

### **Art. 13**

*(Incentivi e premialità)*

1. La Regione Calabria, anche per evitare fenomeni di degrado ambientale, favorisce la coltivazione delle specie officinali e l'attività vivaistica per il recupero e la moltiplicazione di specie officinali di origine autoctona.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, nei bandi per la concessione di contributi alle imprese agricole che si dedicano alle suddette attività, potranno essere previste almeno una delle seguenti premialità:
  - a) preferenza in graduatoria;
  - b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
  - c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

### **Art. 14**

*(Regolamento di attuazione)*

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento, definisce, nel pieno rispetto delle norme comunitarie e statali vigenti, le norme di dettaglio per l'attuazione della presente legge, nonché le disposizioni per disciplinare la raccolta e la tutela di piante officinali più diffuse nel territorio calabrese ai fini della conservazione della biodiversità.

### **Art. 15**

*(Neutralità finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### **Art. 16**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

---

<sup>6</sup> **L'articolo 2, comma 1, lettera f), l.r. 25 ottobre 2023, n. 47, sostituisce le parole "**, le guardie campestri e ogni altro agente appartenente a forze dell'ordine" con le seguenti: "e le guardie campestri".